

ACCORDO BILATERALE IN MATERIA DI LAVORO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, denominati qui di seguito "Parti Contraenti";

Con l'obiettivo di rafforzare le relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi;

Tenendo conto dei principi sanciti dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dei migranti e dei diritti fondamentali dei lavoratori;

Allo scopo di promuovere una gestione coordinata ed efficace dei flussi di lavoratori migranti tra i due Stati;

Con l'obiettivo di consolidare i rapporti di cooperazione esistenti tra le Parti Contraenti nel contesto degli interessi comuni ai due Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

Per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità.

Articolo 2

Le Autorità competenti collaboreranno per la regolazione e l'organizzazione dei flussi di lavoratori migranti tra i due Paesi e faciliteranno il reclutamento e l'inserimento dei cittadini dell'altra Parte nel mercato del lavoro interno in caso di carenza di manodopera locale.

Articolo 3

Sulla base delle condizioni del mercato del lavoro e secondo la legislazione nazionale in vigore, la parte italiana esaminerà con favore l'attribuzione di una quota riservata di ingressi per i cittadini albanesi.

Articolo 4

I cittadini albanesi che intendono esercitare un'attività di lavoro subordinato, anche stagionale, in Italia, possono essere inclusi in una lista redatta dalla parte albanese secondo i criteri indicati dalla parte italiana sulla base della propria legislazione.

La lista sarà trasmessa per via telematica dalla parte albanese alla parte italiana, che la diffonderà secondo le modalità previste dalle disposizioni normative italiane.

Articolo 5

Una percentuale della quota privilegiata assegnata all'Albania, pari a un quarto del totale, potrà essere utilizzata in via prioritaria facendo ricorso al sistema delle liste di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Le Parti Contraenti scambieranno regolarmente informazioni relative ai due mercati del lavoro. Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il sostegno e l'assistenza agli organismi competenti in questo settore nei due Paesi, e a condurre operazioni di monitoraggio delle offerte di lavoro disponibili nell'uno o nell'altro Paese.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, conformemente alla propria legislazione nazionale, favoriranno la formazione dei lavoratori candidati alla migrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese di accoglienza.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la partecipazione dei potenziali candidati all'emigrazione a corsi di formazione professionale e di lingua italiana organizzati in Albania.

Articolo 9

L'ingresso, il soggiorno e l'attività del lavoratore migrante saranno regolati conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 10

I lavoratori delle Parti Contraenti, residenti nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro, possono trasferire i loro guadagni nel Paese di origine conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 11

I cittadini delle Parti Contraenti che esercitano un'attività di lavoro sul territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese di accoglienza, per quanto riguarda tanto le condizioni di lavoro, la protezione sociale, i benefici sociali, quanto i diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 12

I rappresentanti delle Parti Contraenti si consulteranno regolarmente per:

- Seguire l'applicazione dell'Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;
- Procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo;
- Risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione dell'Accordo;
- Proporre emendamenti all'Accordo.

Articolo 13

Le modalità di attuazione del presente Accordo saranno fissate da Protocolli esecutivi che entreranno in vigore secondo le procedure interne previste in ciascuna delle due Parti Contraenti.

Articolo 14

Le Parti Contraenti possono, di comune accordo, concludere Protocolli addizionali che entreranno in vigore conformemente alle procedure interne previste in ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 15

Il presente Accordo ha una durata indeterminata, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte, per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.

Articolo 16

Le due Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a promuovere un'ampia diffusione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 17

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 2/12/08, in due esemplari originali, in lingua italiana, albanese e inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Consiglio dei Ministri della
Repubblica di Albania

Selma M. Elm

Brashëri Duro

PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO
TRA
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 1

Il presente Protocollo regola l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, dei cittadini albanesi, in conformità con le leggi italiane in vigore relative all'ingresso nel territorio della Repubblica italiana per motivi di lavoro di cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Articolo 2

Il presente Protocollo si applica ai cittadini albanesi candidati a svolgere un lavoro subordinato, stagionale o non stagionale, sul territorio italiano.

Articolo 3

Allo scopo di facilitare la regolazione e l'organizzazione dei flussi di lavoratori albanesi verso l'Italia, la parte italiana fornirà alla parte albanese informazioni dettagliate sulle offerte di lavoro provenienti da datori di lavoro italiani.

Essa fornirà inoltre informazioni concernenti la legislazione italiana in materia di condizioni di lavoro, alloggio e sicurezza sociale in Italia.

Informazioni dettagliate saranno contenute nel contratto di lavoro sottoposto dal datore di lavoro al lavoratore.

Le autorità albanesi comunicheranno alle autorità italiane in quale misura questi bisogni possono essere soddisfatti.

Articolo 4

Il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità albanese, per il tramite della Direzione per le Politiche di Migrazione, procederà sulla base delle tendenze del mercato del lavoro e delle offerte di lavoro alla predisposizione di una lista di candidati albanesi corrispondenti.

La lista di candidati elaborata a questo scopo terrà conto dei criteri fissati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali italiano e comprenderà, tra l'altro, informazioni

relative al titolo di studio dei lavoratori, alla loro qualifica ed esperienza professionale e loro livello di conoscenza della lingua italiana.

Tale lista è trasmessa per via telematica, per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari, dagli organismi albanesi competenti al Ministero del Lavoro, del Salto e delle Politiche Sociali italiano, ai fini della sua diffusione ai datori di lavoro italiani.

I datori di lavoro italiani interessati ai candidati indicati nella lista possono contattare il Servizio Nazionale di Collocamento che si impegna a facilitare il loro incontro con candidati selezionati.

Articolo 5

La selezione definitiva dei candidati sarà a carico dei datori di lavoro o dei loro rappresentanti, se necessario con la collaborazione del Servizio Nazionale di Collocamento.

Articolo 6

L'assunzione dei lavoratori albanesi si effettuerà con contratto di lavoro individuale redatto secondo le condizioni previste dalla normativa italiana in vigore.

I candidati selezionati devono godere di condizioni di salute che li rendano idonei allo svolgimento delle funzioni per le quali sono chiamati a lavorare in Italia e potranno essere sottoposti ad un esame medico a carico del datore di lavoro.

Articolo 7

Le Parti contraenti incoraggeranno l'attivazione di corsi di formazione professionale e di insegnamento della lingua italiana per i cittadini albanesi candidati a lavorare in Italia, organizzati sul territorio albanese secondo condizioni definite di comune accordo.

I corsi di formazione professionale e di insegnamento della lingua italiana previsti dall'art. 23 della Legge italiana sull'immigrazione saranno organizzati secondo le disposizioni seguenti:

- I programmi di formazione approvati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali italiano sono comunicati al Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità albanese;
- I programmi di formazione saranno organizzati e realizzati secondo la normativa albanese in vigore;
- I candidati albanesi che avranno partecipato ai corsi di formazione, anche indipendentemente da offerte di lavoro, saranno inseriti in una lista prioritaria ai fini dell'acquisizione di un diritto di priorità per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro;
- Tutte le spese di formazione saranno a carico esclusivo dei datori di lavoro o dei soggetti promotori della formazione.

Articolo 8

I candidati ad un'offerta di lavoro saranno informati che alla scadenza del loro permesso di soggiorno per lavoro, stagionale o non stagionale, devono lasciare il territorio italiano, in conformità alla normativa nazionale italiana in vigore, e far apporre sul proprio passaporto il timbro di uscita, previa consegna del permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana.

Articolo 9

L'ingresso, il soggiorno e l'attività del lavoratore migrante saranno regolati conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 10

I lavoratori delle Parti Contraenti, residenti nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro possono trasferire i loro guadagni nel Paese di origine conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 11

I cittadini delle Parti Contraenti che esercitano un'attività di lavoro sul territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese di accoglienza, per quanto riguarda tanto le condizioni di lavoro, la protezione sociale, i benefici sociali, quanto i diritti fondamentali dei lavoratori conformemente alla normativa in vigore nel Paese di accoglienza.

Articolo 12

I rappresentanti delle Parti Contraenti si consulteranno regolarmente per:

- Seguire l'applicazione dell'Accordo e proporre qualsiasi misura possa assicurarne il buon funzionamento;
- Procedere ad una valutazione periodica dell'Accordo;
- Risolvere le difficoltà di ordine pratico che possano ostacolare l'applicazione dell'Accordo;
- Proporre emendamenti all'Accordo.

Articolo 13

Le modalità di attuazione del presente Accordo saranno fissate da Protocolli esecutivi che entreranno in vigore secondo le procedure interne previste in ciascuna delle due Parti Contraenti.

Articolo 14

Le Parti Contraenti possono, di comune accordo, concludere Protocolli addizionali che entreranno in vigore conformemente alle procedure interne previste in ciascuna delle Parti Contraenti.

Articolo 15

Il presente Accordo ha una durata indeterminata, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte, per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.

Articolo 16

Le due Parti Contraenti si impegnano, ciascuna sul proprio territorio nazionale, a promuovere un'ampia diffusione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 17

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica, con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 2 dicembre 2008, in due esemplari originali, in lingua albanese, italiana e inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Abdullah Juro

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Salvo D'Elia